

Il Giudice dell'esecuzione. letti gli atti della procedura esecutiva immobiliare iscritta al n. 49/2007 r.g.e.; visto il decreto pronunciato in data 17 ottobre 2020 con il quale questo Giudice dell'esecuzione ha disposto la trattazione della corrente procedura secondo le modalità indicate all'art. 221 del decreto legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito con legge 17 luglio 2020 n. 77; dato atto che il predetto decreto risulta regolarmente comunicato alle parti in tempo utile per lo svolgimento degli adempimenti funzionali alla partecipazione all'udienza fissata; considerato che nel termine assegnato sono state depositate le seguenti note: preso atto delle determinazioni espresse dagli interessati con le predette note; considerato

	che non appare suscettibile di accoglimento l'istanza di estinzione	ARIF.it
	avanzata dalla società esecutata per mancata tempestiva	/ (ICILII)
	riassunzione da parte degli interessati;	
	che, invero, la riassunzione del processo esecutivo sospeso ai sensi	
	dell'art. 623 cod. proc. civ. può essere compiuta da qualsiasi	
	creditore titolato mediante il deposito di uno scritto difensivo nel	
	quale sia resa palese la volontà di proseguire il giudizio, senza che	
	sia necessario l'utilizzo di formule sacramentali o speciali;	
	che conseguentemente il processo deve ritenersi idoneamente	
	riassunto mediante il deposito in data 4 marzo 2020 dell'istanza di	
	prosecuzione da parte di Romeo SPV srl;	
	* * *	
	che la contestazione della società debitrice in ordine alla invalidità	
	della procura rilasciata da Romeo SPV srl a DoValue spa non trova	
9191119	riscontro nel relativo documento negoziale, non rinvenendosi in	
	quest'ultimo alcuno specifico riferimento al concetto di crediti	
	'anomali' e non emergendo per il resto altri profili di	
	indeterminatezza;	
	* * *	
	che le questioni afferenti la stima del bene pignorato sono già state	
	esaustivamente affrontate nel corso del giudizio espropriativo,	
	finanche nel corso di un'opposizione proposta dalla stessa società	5IE-it
	debitrice, sicché non può essere accolta l'istanza della società	XILIII
	esecutata di richiamare il consulente tecnico d'ufficio per	
	ASTES	
	GIUDIZIARIE.it	

	ASTE
	un'integrazione dell'elaborato di stima ovvero di 'accogliere AREI
	d'ufficio le n. 2 perizia di parte esecutata rivalutando i beni all'attuale
11.4.4.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.	prezzo di mercato';
	considerato
	che a seguito della riassunzione del processo esecutivo occorre
	dare disposizioni per il prosieguo della procedura;
	che, sentiti all'udienza del 16 dicembre 2020 in ordine alle modalità
	di prosecuzione della procedura, Romeo SPV srl non ha espresso
	alcuna specifica indicazione in merito, mentre la società debitrice ha
1	chiesto di 'fissare asta al primo prezzo base di € 4.230.000,00 con
	offerta minima di € 3.172.000,00';
	rinnova
	la delega al professionista dott./avv. Nicola Riccardelli perché
	provveda a quattro nuovi tentativi di vendita di cui il primo allo stesso
	prezzo di quello di cui all'ultima vendita, pari ad euro 4.230.000,00,
	ed i successivi tre a prezzo progressivamente ribassato di ¼;
	dispone
	che tutte le operazioni di vendita siano svolte dal professionista
	come sopra indicato presso lo studio del medesimo o presso altro
	idoneo luogo attrezzato comunque situato nel circondario del
	Tribunale;
	che le operazioni di vendita si svolgano, in particolare, secondo le
	seguenti modalità, e, per tutto quello ivi non previsto, secondo le
	norme del codice di procedura civile:
	ASTE GIUDIZIARIE.it
1	

ASTE GIUDIZARIE.it

* * * OPERAZIONI PRELIMINARI * * *

Il professionista delegato avrà cura di:	
 1) controllare - ove necessario anche rinnovando le visure - la	
proprietà dei beni pignorati e la regolarità delle trascrizioni,	
informando senza indugio il Giudice dell'esecuzione se i beni	
pignorati appartengano, anche solo in parte, a terzi o se il diritto	
reale oggetto di espropriazione sia diverso, per qualità e quantità, da	
 quello indicato nell'atto di pignoramento o se risultino creditori iscritti	
 cui sia stata omessa la notifica dell'avviso di cui all'art.498 cod. proc.	
 civ. o, infine, se sussista ogni altra ragione di irregolarità della	
 vendita; sarà verificata, in particolare, anche la regolarità catastale	
 dell'immobile e l'esistenza e l'identificazione delle planimetrie	
 depositate in catasto, nonché la conformità allo stato di fatto dei dati	
 catastali e delle planimetrie, sulla base delle disposizioni vigenti in	
 materia catastale (Decreto Legge n. 78 del 31 maggio 2010,	
 successivamente convertito con modificazioni dalla Legge n. 122 del	
30 luglio 2010);	
 2) stabilire se la vendita debba essere fatta in uno o più lotti nel	
 rispetto del disposto di cui all'art. 577 cod. proc. civ., dando priorità,	
 in caso di pignoramento esteso a immobili non ipotecati, alla vendita	
 dei beni ipotecati (art. 558 cod. proc. civ.);	
 3) determinare il valore dei beni ai sensi dell'art. 568 terzo comma	SIC 1+
 cod. proc. civ., tenendo conto della relazione redatta dall'esperto	KIE.II
 nominato dal Giudice ai sensi dell'articolo 569 primo comma cod.	



proc. civ. e delle eventuali note depositate dalle parti ai sensi dell'articolo 173 bis quarto comma disp. att. cod. proc. civ.; 4) notiziare entro trenta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza, a mezzo di posta elettronica certificata inviata agli indirizzi dei difensori costituiti nella procedura, delle determinazioni assunte in ordine alla suddivisione in lotti del compendio pignorato ed al valore da attribuire ai medesimi; 5) depositare entro trenta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza un rapporto riepilogativo iniziale delle attività svolte ai sensi del comma 9 sexies dell'art. 16 bis del d.lgs 18 ottobre 2012 n. 179. * * * REDAZIONE DELL'AVVISO DI VENDITA * * * Il professionista delegato provvederà a redigere l'avviso di vendita nel quale indicherà, tra l'altro, il/i bene/i oggetto della vendita, il "valore d'asta/prezzo di riferimento" e la "offerta minima" per l'aggiudicazione (offerta corrispondente al 75% del valore d'asta e da indicare comunque numericamente e non con la mera indicazione della detta percentuale), la data e l'ora della vendita nonché la data e l'ora ultima per la presentazione delle offerte; l'ammontare della cauzione, pari al 10% del prezzo offerto, e le modalità di versamento della medesima. Il delegato darà altresì diffusa e dettagliata notizia, e quindi non limitata al richiamo delle norme di legge, delle informazioni contenute nella sezione 'DISCIPLINA DELLE OFFERTE' di cui alla presente ordinanza, al

fine di notiziare compiutamente gli offerenti delle modalità di partecipazione. Nell'avviso di vendita dovrà essere, infine, riportata ogni altra informazione relativa a circostanze che potrebbero pregiudicare l'aggiudicazione e, segnatamente, afferente eventuali trascrizioni di atti (es. domande giudiziarie) provvedimenti giudiziari (es. sequestri penali) destinati a prevalere sul trasferimento coattivo. Il delegato avrà cura di fissare la data della vendita nel giorno immediatamente successivo alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte e preciserà che, in tale data, si procederà alla verifica preliminare di ammissibilità delle offerte ed alla deliberazione sulle medesime ed all'avvio della gara con le modalità telematiche indicate nel prosieguo della presente ordinanza; l'ausiliario indicherà inoltre il termine per la presentazione delle offerte come avente scadenza sempre in un giorno non festivo e con esclusione altresì del sabato. Il professionista darà altresì notizia nell'avviso che, in caso di plurime offerte ammissibili, la gara avrà luogo nella forma della vendita asincrona con le modalità indicate di seguito nella presente ordinanza; indicherà, quindi, il termine, non inferiore ad ore quarantotto e non superiore ad ore settantadue, entro il quale gli offerenti, nell'ipotesi in cui si apra la gara, potranno formulare offerte in rilancio con le modalità telematiche indicate nel prosieguo della presente ordinanza; individuerà, infine, la data, coincidente con il primo giorno successivo alla scadenza del termine

svolgimento della gara tra gli offerenti, e l'ora in cui provvederà alle determinazioni finali sulle offerte. Il delegato eviterà che la gara si svolga anche in parte in giorni festivi e che la data fissata per l'assunzione delle determinazioni finali cada in giorno festivo. * * * PUBBLICITÀ DELLA VENDITA * * * Il delegato provvederà a rendere pubblico l'avviso di vendita, avendo cura di omettere il nome del debitore, mediante i seguenti adempimenti: 1) pubblicazione sul Portale delle Vendite Pubbliche almeno cinquantacinque giorni prima del termine per la presentazione delle offerte: 2) pubblicazione, unitamente a copia dell'ordinanza di vendita e della relazione dell'esperto, comprese fotografie e planimetrie, in versione epurata da ogni riferimento al debitore e ad ogni altra informazione suscettibile di violare la privacy di terzi, almeno quarantacinque giorni prima-del-termine per la presentazione delle offerte, sul site www.astegiudiziarie.it; la società Aste Giudiziarie Inlinea spa garantirà la contemporanea pubblicità della vendita sul sito web del Tribunale www.tribunale.latina.giustizia.it; "Rete Aste Real Estate pubblicazione tramite il sistema BASIC"dell'annuncio di vendita sui siti internet Casa.it, Idealista.it, Kijiji.it – Gruppo eBay – almeno quarantacinque giorni prima del termine di presentazione delle offerte; sarà cura della società Aste Giudiziarie Inlinea spa garantire la contemporanea pubblicità della

vendita sui siti sopra indicati inserendovi altresì: a) l'indicazione che ZARIE.IT
si tratta di vendita giudiziaria; b) l'avvertimento che trattasi dell'unico
annuncio autorizzato per la vendita; c) l'inclusione dei link ovvero
dell'indicazione degli indirizzi dei siti internet ove sono reperibili in
dettaglio tutte le altre necessarie informazioni per partecipare alla
vendita; DIZIARIE.it
4) Pubblicazione di virtual tour 360° dell'immobile pignorato sul sito
 internet www.astegiudiziarie.it (da effettuarsi solo in caso di immobili
 abitativi diversi dai terreni, dalle costruzioni non ultimate e dai
ruderi); per la realizzazione del Virtual Tour 360° degli immobili
oggetto della procedura, il delegato dovrà indicare al custode (ove
 diverso dal delegato) di prendere immediato contatto, e comunque
entro 10 giorni dalla presente ordinanza, con Aste Giudiziarie Inlinea
Spa, inviando email all'indirizzo virtualtour@astegiudiziarie.it, al fine
 di coordinare con la stessa le operazioni di sopralluogo da effettuare
 nel più breve tempo possibile. Aste Giudiziarie Inlinea Spa svolgerà
 tale attività in qualità di ausiliario e il referente della Società dovrà
essere accompagnato di persona dal custode per consentire
l'accesso agli immobili pignorati;
 5) comunicazione di copia dell'avviso di vendita almeno trenta giorni
 prima della vendita al creditore procedente, ai creditori iscritti non
 intervenuti ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 569 cod. proc. civ. ed
 al debitore;

In ragione delle particolari consequenze che il codice di procedura ricollega all'omesso adempimento di cui al n. 1) e considerata, quindi, la necessità di regolamentare il suo espletamento di modo che possano essere predeterminate le responsabilità di tutti i soggetti interessati, la pubblicazione sul Portale delle Vendite Pubbliche sarà curata dal professionista previo pagamento, da parte del creditore procedente, o di altro creditore, del contributo dovuto per ogni lotto ai sensi dell'art. 18 bis del d.p.r. 20 maggio 2002 n. 115 e previa trasmissione da parte di questi ultimi al delegato, da effettuarsi a mezzo posta elettronica certificata entro e non oltre sessanta giorni prima della data di scadenza della presentazione delle offerte, della ricevuta di avvenuto versamento, nella forma di documento informatico, formato .xml, firmato digitalmente dal soggetto scelto come erogatore del servizio di pagamento. Il versamento da parte del creditore del fondo spese al delegato nei termini indicati dal Giudice dell'esecuzione non lo esime dal compiere il pagamento e la trasmissione della ricevuta ai fini della Pubblicazione sul Portale delle Vendite Pubbliche. Per il calcolo del termine assegnato al creditore si tiene conto di quanto prescritto dall'art. 155 cod. proc. civ. ma non del disposto dell'art. 1 della legge 7 ottobre 1969 n. 742. Al fine di responsabilizzare ulteriormente i soggetti interessati all'adempimento pubblicitario, laddove non sia già stata già trasmessa all'ausiliario, il delegato provvederà a sollecitare, a mezzo di messaggio di posta elettronica certificata da inviare agli indirizzi dei difensori di tutti i creditori costituiti avente ad

oggetto 'Sollecito trasmissione ricevuta di pagamento PVP per procedura n. r.g.e.' e contenente anche il dettaglio degli importi necessari per effettuare la pubblicazione sul Portale delle Vendite Pubbliche, la trasmissione della suddetta ricevuta di pagamento una prima volta almeno ottanta giorni prima della data di scadenza della presentazione delle offerte e una seconda almeno settanta giorni prima di tale scadenza. In caso di contestazioni, la prova della trasmissione delle ricevute di pagamento sarà fornita al Giudice esclusivamente a mezzo delle ricevute di accettazione ed avvenuta consegna del messaggio di posta elettronica certificata da produrre nei formati .eml o .msg. La trasmissione al professionista della ricevuta di pagamento oltre il termine assegnato ovvero la trasmissione di una ricevuta inidonea o non attestante l'intero pagamento del contributo per il numero dei lotti legittima il delegato ad astenersi dall'effettuazione della pubblicità sul Portale per tutti i lotti posti in vendita e, salvo il caso in cui la pubblicità in questione sia equalmente effettuata anche dal creditore stesso nel rispetto di cui al superiore punto 1), sarà interpretata dal Giudice dell'esecuzione come ipotesi di omessa pubblicità per causa imputabile al creditore pignorante o al creditore intervenuto munito di titolo esecutivo ai fini della declaratoria di estinzione del processo esecutivo ai sensi dell'art. 631 bis cod. proc. civ. In ragione di quanto detto, non costituirà in ogni caso giustificazione per il creditore che abbia omesso o non idoneamente effettuato il pagamento ovvero la trasmissione della relativa ricevuta informatica

	ASTE	
	l'aver precedentemente versato al delegato un fondo spese idoneo	
	a coprire anche gli oneri della Pubblicazione sul Portale, giacché il	
	fondo spese non è a ciò destinato. Correlativamente, la mancata o	
	ritardata effettuazione dei solleciti di trasmissione costituirà condotta	
	valutabile ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 591 bis cod. proc. civ.	
***************************************	ai fini della revoca del professionista delegato.	
	Gli adempimenti di cui ai superiori nn. 2), 3) e 4) saranno, invece,	
	curati dal professionista delegato utilizzando il fondo spese al	
	medesimo attribuito e preventivamente corrisposto dal procedente.	

	La richiesta di svolgimento dei servizi di cui al n. 2) e 3),	
	comprensiva dei documenti da pubblicare su internet e dei dati di	
	intestazione della fattura, dovrà pervenire ad Aste Giudiziarie Inlinea	
	S.p.A. almeno 60 giorni prima del termine per la presentazione delle	
	offerte e potrà essere effettuata tramite:	
	l'apposita funzionalità di "Richiesta online dei servizi",	
	accessibile all'interno dell'Area Riservata ai professionisti di	
	www.astegiudiziarie.it, avendo cura di compilare i dati richiesti e	
	caricare la documentazione da pubblicare.	
	consegna al referente di Aste Giudiziarie Inlinea Spa in	
	cancelleria delle esecuzioni immobiliari, nei giorni di martedì e	
	giovedì, dalle ore 11:00 alle ore 13:00.	
	ACTE	
	HOIE	

Il professionista avrà cura, ed è quindi responsabile, di: trasmettere la documentazione da pubblicare su internet preventivamente epurata dall'indicazione delle generalità del debitore e di ogni altro dato personale idoneo a rivelare l'identità di quest'ultimo e di eventuali soggetti terzi, come disposto nel provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 7 febbraio 2008; precisare, ove sia necessario fatturare al creditore procedente e questo sia un istituto di credito, almeno uno dei seguenti riferimenti interni bancari all'interno del "modulo di pubblicazione" per ogni singola richiesta di pubblicità: NDG/BIP/FG - numero sofferenza gestore del procedimento, nonché l'esatta e completa anagrafica dell'istituto di credito, previamente confermata di volta in volta dal legale del creditore procedente al fine di evitare problematiche relative a eventuali cessioni di credito intervenute nel frattempo; verificare la correttezza della pubblicità su internet, richiedendo prima possibile alla società eventuali modifiche da effettuare; comunicare alla società Aste Giudiziarie Inlinea spa entro il giorno successivo a ciascun esperimento di vendita l'esito del medesimo rispondendo alla e-mail di richiesta esito inviata dal servizio il giorno fissato per la vendita. Senza necessità di specifica autorizzazione da parte del Giudice dell'esecuzione è. inoltre, facoltà provvedere delle parti all'effettuazione di forme di pubblicità aggiuntive rispetto a quelle suindicate, senza alcun onere economico per la procedura e nel

rispetto della riservatezza del debitore di cui, pertanto, non andranno menzionate le generalità. * * * DISCIPLINA DELLE OFFERTE * * * Poiché la vendita si svolge con modalità interamente informatiche, gli interessati all'acquisto sono ammessi a presentare offerte unicamente in via telematica. Le offerte sono presentante ai sensi dell'art. 571 cod. proc. civ., debbono avere il contenuto di cui all'art. 12 del decreto del Ministero della Giustizia del 26 febbraio 2015 n. 32, vanno trasmesse secondo quanto disposto dall'art. 13 di quest'ultimo decreto e si intendono depositate, per come recita il successivo art. 14 e salvo il disposto dell'art. 15 per il caso di malfunzionamenti, '...nel momento in cui viene generata la ricevuta completa di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del ministero della giustizia'. Nel dettaglio, ai sensi della citata normativa, l'offerta può essere compilata tramite il modulo web 'Offerta Telematica' fornito dal Ministero della Giustizia ed a cui è possibile accedere anche dal portale del gestore della vendita e deve contenere: a) i dati identificativi dell'offerente, con l'espressa indicazione del codice fiscale o della partita IVA; b) l'ufficio giudiziario presso il quale pende la procedura; c) l'anno e il numero di ruolo generale della procedura; d) il numero o altro dato identificativo del lotto; e) la descrizione del bene; f) l'indicazione del referente della procedura; g) la data e l'ora fissata per l'inizio delle operazioni di vendita; h) il prezzo offerto e il

termine per il relativo pagamento; i) l'importo versato a titolo di cauzione; I) la data, l'orario e il numero di CRO (Codice di dell'Operazione) Riferimento del bonifico effettuato versamento della cauzione; m) il codice IBAN del conto sul quale è stata addebitata la somma oggetto del bonifico di cui alla lettera I); n) l'indirizzo della casella di posta elettronica certificata utilizzata per trasmettere l'offerta e per ricevere le comunicazioni previste dal presente regolamento; o) l'eventuale recapito di telefonia mobile ove ricevere le comunicazioni previste dal presente regolamento. Quando l'offerente risiede fuori dal territorio dello Stato, e non risulti attribuito il codice fiscale, si deve indicare il codice fiscale rilasciato dall'autorità fiscale del Paese di residenza o, in mancanza, un analogo codice identificativo, quale ad esempio un codice di sicurezza sociale o un codice identificativo. In ogni caso deve essere anteposto il codice del paese assegnante, in conformità alle regole tecniche di cui allo standard ISO 3166-1 alpha-2code dell'International Organization for Standardization. All'offerta devono essere allegati, in forma di documento informatico o di copia informatica, anche per immagine, e privi di elementi attivi: a) la documentazione attestante il versamento dell'importo della cauzione effettuato tramite bonifico bancario sul conto della procedura (segnatamente, copia della contabile di avvenuto pagamento); b) se il soggetto offerente è coniugato in regime di comunione legale dei beni, copia del documento d'identità e copia del codice fiscale del coniuge (salvo la facoltà del deposito

successivo all'esito dell'aggiudicazione e del versamento del prezzo); c) se il soggetto offerente è minorenne o interdetto o inabilitato, copia del documento d'identità e copia del codice fiscale del soggetto offerente e del soggetto che sottoscrive l'offerta, nonché copia del provvedimento di autorizzazione; d) se il soggetto offerente è una persona giuridica, copia del documento da cui risultino i poteri ovvero la procura o l'atto di nomina che giustifichi i poteri (ad esempio, certificato del registro delle imprese); e) se l'offerta è formulata da più persone, copia anche per immagine della procura rilasciata per atto pubblico o scrittura privata autenticata dagli altri offerenti al soggetto che effettua l'offerta. Per la sottoscrizione e trasmissione dell'offerta è possibile procedere alternativamente: a) sottoscrivendo la medesima con firma elettronica avanzata ed inviandola a mezzo di una casella di posta elettronica certificata anche non intestata all'offerente ovvero b) trasmettendola direttamente mediante una casella di posta elettronica certificata per la vendita telematica (c.d. PEC-ID) intestata all'offerente ed in questo ultimo caso la trasmissione sostituisce la firma elettronica avanzata dell'offerta, sempre che l'invio sia avvenuto richiedendo la ricevuta completa di avvenuta consegna di cui all'articolo 6, comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005 n. 68 e che il gestore del servizio di posta elettronica certificata attesti nel messaggio o in un suo allegato di aver rilasciato le credenziali di accesso in conformità a

	quanto previsto dall'articolo 13 commi 2 e 3 del decreto del	IARIE.it
	Ministero della Giustizia 26 febbraio 2015 n. 32.	
	L'offerta ed i relativi allegati vanno inviati esclusivamente all'indirizzo	
	di posta elettronica certificata del Ministero della Giustizia	
	'offertapvp.dgsia@giustiziacert.it'.	
on the control of the	L'offerente deve altresì procedere al pagamento dell'imposta di bollo	
	dovuto per legge con modalità telematica (segnatamente, tramite	
	bonifico bancario o carta di credito), fermo restando che il mancato	
	versamento del bollo non determina l'inammissibilità dell'offerta	
	(salvo l'avvio delle procedure per il recupero coattivo).	
	Nelle operazioni di versamento della cauzione è onere esclusivo	
	dell'offerente effettuare il bonifico sul conto corrente indicato	
A. F.	nell'avviso di vendita in tempo utile perché l'accredito risulti visibile	
	al momento delle determinazioni del delegato sull'ammissibilità	
	dell'offerta, giacché qualora all'atto della verifica di ammissibilità	
	delle offerte e di delibazione sulle stesse il professionista non	
	riscontri l'accredito delle somme sul conto corrente intestato alla	
	procedura l'offerta sarà inderogabilmente considerata inammissibile,	
	a prescindere dal fatto che il pagamento sia stato effettuato.	
		SIEH
	L'offerta presentata dall'interessato è irrevocabile. In caso vi sia una	XIL.II
	sola offerta ed essa sia inferiore al valore richiamato dall'art. 572	
	comma 2 cod. proc. civ., si procederà ai sensi del comma 3 della	
	GIUDIZIARIE.it	

Pubblicazione ufficiale ad uso esclusivo personale - è vietata ogni ripubblicazione o riproduzione a scopo commerciale - Aut. Min. Giustizia PDG 21/07/2009

stessa disposizione al ricorrere delle condizioni ivi indicate. In caso di più offerte valide, si procederà a gara fra gli offerenti ai sensi del primo comma dell'art. 573 cod. proc. civ. la quale si svolgerà secondo il sistema della vendita asincrona di cui all'art. 24 del decreto del Ministero della Giustizia del 26 febbraio 2015 n. 32 nel lasso temporale, non inferiore a quarantotto ore e non superiore a settantadue, indicato nell'avviso di vendita. La vendita avviene nello stato di fatto e di diritto in cui i beni si trovano, con tutte le eventuali pertinenze, accessioni, ragioni ed azioni, servitù attive e passive; la vendita è a corpo e non a misura; eventuali differenze di misura non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo; la vendita forzata non è soggetta alle norme concernenti la garanzia per vizi o mancanza essere revocata per alcun motivo; può di qualità non consequentemente l'esistenza di eventuali vizi, mancanza di qualità o difformità della cosa venduta, oneri di qualsiasi genere - ivi compresi, ad esempio, quelli urbanistici ovvero derivanti dalla eventuale necessità di adequamento di impianti alle leggi vigenti, spese condominiali dell'anno in corso e dell'anno precedente non pagate dal debitore - per qualsiasi motivo non considerati, anche se occulti e comunque non evidenziati in perizia, non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo, essendosi di ciò tenuto conto nella valutazione dei beni.

L'immobile viene venduto libero da iscrizioni ipotecarie e da trascrizioni di pignoramenti. Se esistenti al momento della vendita. eventuali iscrizioni saranno cancellate a spese e cura della procedura. Se occupato dal debitore o da terzi senza titolo, la liberazione dell'immobile sarà effettuata a cura del custode giudiziario ed a spese della procedura. Ogni onere fiscale derivante dalla vendita sarà a carico dell'aggiudicatario. In caso di aggiudicazione l'offerente è tenuto al versamento del saldo prezzo e delle spese di vendita a mezzo bonifico bancario sul conto corrente indicato dal professionista delegato nel termine contenuto nell'offerta, ovvero, in mancanza o se superiore, entro centoventi giorni dalla comunicazione dell'intervenuta aggiudicazione. Le somme così versate verranno imputate, ai sensi dell'art. 1993 cod. civ., prima al pagamento delle spese di vendita e poi al pagamento del saldo prezzo. Ove l'immobile sia gravato da ipoteca iscritta a garanzia del mutuo concesso ai sensi del r.d. 16 luglio 1905 n. 646, richiamato dal d.p.r. 21 gennaio 1976 n. 7 ovvero ai sensi dell'art. 38 del d.Lgs 10 settembre 1993 n. 385, l'aggiudicatario dovrà versare direttamente all'Istituto mutuante, nel termine indicato nell'offerta ovvero, in mancanza o se superiore, entro centoventi giorni dalla comunicazione dell'intervenuta aggiudicazione, il residuo prezzo di aggiudicazione, detratta una cauzione pari al 10%, nei limiti del credito dovuto all'istituto mutuante, nonché depositare l'eventuale residuo con le modalità già

indicate, trasmettendo al delegato l'originale della quietanza	E STARIF IT
 rilasciata dall'istituto di credito.	
masolata dali istitato di orcato.	
In case di inademnimente enche cale parziale l'aggiudianziano	
In caso di inadempimento, anche solo parziale, l'aggiudicazione sarà revocata e l'aggiudicatario perderà tutte le somme versate a	
 titolo di cauzione. Inoltre, se il prezzo che si ricava dalla vendita	
successiva, unito alla cauzione confiscata, risulti inferiore a quello	
 dell'incanto precedente, l'aggiudicatario inadempiente sarà tenuto al	
pagamento della differenza ai sensi del secondo comma dell'art.	
 587 cod. proc. civ.	
Per tutto quanto qui non previsto si applicano le norme di legge	
vigenti.	
 ASIL	
* * * OPERAZIONI DI VENDITA * * *	_
Il professionista provvederà a verificare preliminarmente	
l'ammissibilità delle offerte in conformità alle prescrizioni generali	
degli artt. 571 ss. cod. proc. civ., degli artt. 12 ss. del decreto del	
Ministero della Giustizia del 26 febbraio 2015 n. 32 e delle	
prescrizioni contenute nella presente ordinanza.	
All'esito della verifica sull'ammissibilità delle offerte, il professionista,	
nell'ipotesi di un'unica offerta giudicata ammissibile, procederà:	3
 1) nel caso in cui l'offerta sia pari o superiore al "valore	AIRIE.IT
d'asta/prezzo di riferimento" indicato nell'avviso di vendita,	
A CTE	
GIUDIZIARIE.it	

	ASIE it
	all'accoglimento della medesima ed all'aggiudicazione del bene ARIE.II all'offerente;
	2) nell'ipotesi in cui l'offerta sia inferiore al "valore d'asta/prezzo di
	riferimento" indicato nell'avviso di vendita, all'accoglimento
	dell'offerta ed all'aggiudicazione del bene all'offerente salvo che il
***************************************	professionista ritenga che vi sia seria possibilità di conseguire un
	prezzo superiore con una nuova vendita in ragione dell'esistenza di
	circostanze specifiche e concrete (da indicarsi espressamente nel
	verbale) e non siano state presentate istanze di assegnazione ai
***************************************	sensi degli artt. 588 e 589 cod. proc. civ.; nel primo caso, il
	professionista pronuncerà nuovo avviso di vendita e comunicherà la
	circostanza al giudice dell'esecuzione; nel secondo caso, il
	professionista procederà alla delibazione dell'istanza di
	assegnazione ed agli adempimenti consequenziali.
	Nell'ipotesi in cui siano proposte più offerte giudicate ammissibili, il
	professionista procederà anzitutto ad avviare la gara tra gli offerenti,
***************************************	individuando che avrà luogo con le modalità della vendita asincrona
	di cui all'art. 24 del decreto del Ministero della Giustizia del 26
	febbraio 2015 n. 32 e con rilancio minimo indicato dal professionista
	in misura non superiore al 2% del prezzo base indicato in ordinanza;
	all'esito della scadenza del termine di svolgimento della gara tra gli
	offerenti il professionista procederà a verificare l'eventuale
	formulazione di rilanci ed alle determinazioni sull'aggiudicazione,
	individuando la migliore offerta. All'esito, il professionista procederà:
	A CTE

	ASIL	
	1) nel caso in cui l'offerta sia pari o superiore al "valore ARFI	
	d'asta/prezzo di riferimento" indicato nell'avviso di vendita,	
	all'accoglimento della medesima ed all'aggiudicazione del bene	
	all'offerente;	
	2) nell'ipotesi in cui l'offerta sia inferiore al "valore d'asta/prezzo di	
	riferimento" indicato nell'avviso di vendita, all'accoglimento	
	dell'offerta ed all'aggiudicazione del bene all'offerente salvo che non	
	siano state presentate istanze di assegnazione ai sensi degli artt.	
	588 e 589 cod. proc. civ., nel qual caso procederà alla delibazione	
	dell'istanza di assegnazione ed agli adempimenti consequenziali.	******
	In caso di aggiudicazione, il professionista delegato rammenterà	
	all'aggiudicatario che il versamento del saldo del prezzo deve aver	
	luogo entro il termine indicato nell'offerta, oppure, nel caso in cui	
	nell'offerta non sia indicato un termine ovvero sia indicato un	
	termine superiore, entro quello di centoventi giorni	
	dall'aggiudicazione e che il termine in questione è perentorio e non	
	è, pertanto, prorogabile, dilazionabile e/o rateizzabile neppure dal	
	Giudice dell'esecuzione. Inviterà, quindi, l'aggiudicatario al	
	versamento del saldo del prezzo di aggiudicazione e delle spese per	
ė	il trasferimento del bene, quantificate forfettariamente nell'importo	
	pari al 20% del prezzo di aggiudicazione, salvo successivo	
	conguaglio se necessario, alternativamente a mezzo di bonifico	
	bancario sul conto corrente indicato dal delegato (con la	
	precisazione che, ai fini della verifica della tempestività del	
	HOILS	

versamento, si darà rilievo alla data dell'ordinativo di bonifico) ovvero mediante consegna al professionista delegato di un assegno circolare non trasferibile intestato all'ausiliario e seguito dal numero della procedura esecutiva. Laddove il bene aggiudicato sia gravato da ipoteca iscritta a garanzia di mutuo concesso ai sensi del r.d. 16 luglio 1905 n. 646 ovvero dell'art. 38 del d.lgs 10 settembre 1993 n. 385. il professionista delegato avviserà altresì l'aggiudicatario che il versamento del prezzo o di parte di esso dovrà avvenire mediante bonifico direttamente a favore del creditore, specificandone anche l'importo. A tal fine, il fondiario comunicherà all'ausiliario a mezzo posta elettronica certificata le coordinate bancarie e l'importo rivendicato in via di anticipazione entro e non oltre dieci giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione del bene che il delegato avrà cura di effettuare senza ritardo. Quest'ultimo notizierà altresì senza ritardo l'aggiudicatario delle coordinate bancarie e dell'importo da versare al fondiario. Nel caso in cui la comunicazione del creditore non pervenga entro il termine prescritto, l'aggiudicatario deve intendersi legittimato a versare quanto dovuto alternativamente a mezzo di bonifico bancario sul conto corrente indicato dal delegato (con la precisazione che, ai fini della verifica della tempestività del versamento, si darà rilievo alla data dell'ordinativo di bonifico) ovvero mediante consegna al professionista di un assegno circolare non trasferibile intestato all'ausiliario e seguito dal numero della

	AST	
	procedura esecutiva. Il creditore fondiario sarà, quindi, considerato	ZIARIE.IT
	decaduto dal privilegio processuale del versamento diretto in suo	
and the state of t	favore ed ogni questione sull'attribuzione delle somme ricavate sarà	
	inderogabilmente rimessa alla fase distributiva.	
	ASTE	
	Il delegato rammenterà ancora all'aggiudicatario che, in caso di	
	inadempimento all'obbligazione di pagamento del saldo del prezzo	
	e/o delle spese di trasferimento nel termine di cui sopra,	
	l'aggiudicazione sarà revocata e le somme versate	
	dall'aggiudicatario a titolo di cauzione saranno acquisite a titolo di	
	multa e che, se il prezzo che se ne ricava dalla vendita successiva,	
2.00	unito alla cauzione confiscata, risulti inferiore a quello dell'incanto	
- 1	precedente, l'aggiudicatario inadempiente sarà tenuto al pagamento	
3.4	della differenza ai sensi del secondo comma dell'art. 587 cod. proc.	
	civ. GIUDIZIARIE.IT	
	Il delegato notizierà tempestivamente il Giudice dell'esecuzione	
	dell'eventuale inadempimento e, a seguito della comunicazione del	
	provvedimento di decadenza, provvederà autonomamente alla	
	ripetizione dell'esperimento di vendita alle medesime condizioni di	
	cui all'ultimo tentativo, aumentando la cauzione, rispetto a quella	
	della vendita per cui vi è stata decadenza, del cinque percento (5%)	
	calcolato sul prezzo base di vendita.	ARIE.IT
	A OTE -	
	ASIL	

Nel caso di vendita deserta e se non vi sono istanze di assegnazione o queste non sono suscettibili di accoglimento, il professionista delegato provvederà alla fissazione di nuove vendite secondo le condizioni e sino ad un massimo di tentativi stabiliti dal Giudice dell'esecuzione nella presente ordinanza di delega. Il professionista curerà entro cinque giorni dall'asta deserta l'inoltro al Giudice dell'esecuzione di una relazione nella quale notizierà della vendita tentata, del prezzo base d'asta e dell'esito negativo della medesima, trasmettendo contestualmente tutta la documentazione ad essa relativa e, segnatamente, copia, con dichiarazione di conformità all'originale, dell'avviso di vendita e del verbale di svolgimento delle operazioni di vendita nonché prova delle forme di pubblicità effettuate. Di tutte le operazioni di vendita, anche in caso di asta deserta, il professionista redigerà apposito verbale che deve contenere le circostanze di luogo e di tempo nelle quali le stesse si svolgono, le generalità delle persone presenti, la descrizione delle attività svolte. la dichiarazione dell'aggiudicazione provvisoria con l'identificazione dell'aggiudicatario; il verbale è sottoscritto esclusivamente dal professionista delegato. * * * DISPOSIZIONI PER LO SVOLGIMENTO DELLA VENDITA ASINCRONA * * *

Il professionista delegato è costituito referente della procedura ai sensi dell'art. 2 primo comma lettera c) del decreto del Ministero della Giustizia del 26 febbraio 2015 n. 32. La scelta del gestore della vendita telematica di cui all'art. 2 primo comma lettera b) del medesimo decreto è rimessa al professionista delegato, il quale avrà cura di scegliere tra quelli iscritti nel registro di cui al successivo art. 3 e riportati nell'elenco pubblicato sul portale dei servizi telematici del Ministero ai sensi dell'ultimo comma di quest'ultima disposizione. L'ausiliario che sia delegato da questo Tribunale alle vendite per più procedure esecutive immobiliari garantirà la rotazione nella scelta del gestore, evitando che si creino situazioni di monopolio. Allo specifico fine di permettere la ricezione delle cauzioni da parte degli offerenti nel rispetto del principio della segretezza delle offerte, il professionista avrà cura di aprire un conto corrente separato e destinato unicamente alla ricezione delle cauzioni ovvero di creare un sottoconto del conto corrente utilizzato per le restanti operazioni afferenti lo svolgimento dell'incarico. Il delegato garantirà, attraverso appositi accordi con l'istituto di credito prescelto, che l'accesso al conto corrente utilizzato per il versamento delle cauzioni o del sottoconto sia reso inaccessibile anche a sé medesimo sino a centottanta minuti prima dello svolgimento della vendita ovvero, in ogni caso, sino ad un momento precedente a tale incombente che gli consenta di effettuare personalmente o di permettere al gestore

le verifiche di cui al secondo comma dell'art. 17 del decreto del Ministero della Giustizia del 26 febbraio 2015 n. 32. Il delegato potrà in alternativa richiedere l'ausilio del gestore della vendita telematica al fine di gestire, nel rispetto del suddetto principio di segretezza dell'offerta, le cauzioni versate dagli offerenti, nel qual caso il controllo di cui al citato art. 17 avverrà direttamente a cura del gestore, che, dell'esito dell'attività, informerà immediatamente il referente della procedura. E' fatta salva qualsiasi ulteriore modalità organizzativa del delegato che, nel rispetto della normativa anche regolamentare vigente, permetta la ricezione delle cauzioni assicurando la segretezza delle offerte. La gara tra più offerenti viene iniziata immediatamente dopo la delibazione del professionista sulla validità delle offerte. La gara si svolge esclusivamente con le modalità asincrone di cui all'art. 24 del decreto del Ministero della Giustizia del 26 febbraio 2015 n. 32, ossia '...mediante rilanci computi [sull'offerta più alta] nell'ambito di un determinato lasso temporale', determinato dal professionista nell'avviso di vendita e comunque non inferiore ad ore guarantotto e non superiore ad ore settantadue. La gara ha luogo secondo il sistema dei plurimi rilanci. A tal fine, i partecipanti ammessi alla gara potranno formulare esclusivamente online le offerte in aumento tramite l'area riservata del portale del gestore della vendita telematica ed il gestore della vendita telematica comunicherà ogni rilancio effettuato all'indirizzo di posta elettronica e/o con SMS.

	AST	
	Qualora vengano effettuate offerte nei quindici minuti antecedenti la	ZIARIE.it
	scadenza del lasso temporale a disposizione per la vendita, la gara	
10.00/2000000000000000000000000000000000	sarà prolungata automaticamente di ulteriori quindici minuti per	
	consentire a tutti gli offerenti di effettuare ulteriori rilanci e così di	Annual
	seguito fino a mancata presentazione di offerte in aumento nel	
N4499 AVA - 480 (1884 - 480 (1884 - 480 (1884 - 480 (1884 - 480 (1884 - 480 (1884 - 480 (1884 - 480 (1884 - 480	periodo del prolungamento entro un massimo in ogni caso di	
and the second s	ventiquattro prolungamenti e, quindi, per un totale di sei ore.	
	La deliberazione finale sulle offerte all'esito della gara viene	
	effettuata dal professionista nel giorno immediatamente successivo	
	alla scadenza del termine sopra indicato. Il delegato curerà che,	
	tenuto conto del complesso lasso temporale a disposizione per la	
	vendita, il giorno deputato alla delibazione non cada in un giorno	
	festivo. L'esito della gara, anche se dovesse essere già desumibile	
	dal portale del gestore, sarà comunicato dal professionista delegato	
	a ciascun offerente ai relativi indirizzi di posta elettronica certificata.	
	A seguito dell'aggiudicazione il professionista provvederà a trasferire	
	dal conto cauzioni al conto corrente ordinario la cauzione	
	dell'aggiudicatario ed alla restituzione delle cauzioni agli altri	
	offerenti con disposizione di bonifico da eseguirsi nel termine di tre	
	giorni lavorativi.	
	GIUDIZIA	AIRIE.II
	* * * RINNOVO DELLA DELEGA IN CASO DI ASTE DESERTE * * *	
	ACTE	
	GIUDIZIARIE.it	

Esauriti i tentativi di vendita stabiliti nella presente ordinanza di delega, il professionista curerà senza ritardo l'inoltro al Giudice dell'esecuzione di un'autonoma relazione nella quale riporterà il numero delle vendite tentate, il prezzo base d'asta di ciascuna e l'esisto delle medesime. Allegherà nuovamente a tale relazione tutta la documentazione relativa alle vendite tentate e, segnatamente, copia, con dichiarazione di conformità all'originale, dell'avviso di vendita e del verbale di svolgimento delle operazioni di vendita nonché prova delle forme di pubblicità effettuate.

*** OPERAZIONI SUCCESSIVE ALLA VENDITA ***

A seguito del pagamento del prezzo da parte dell'aggiudicatario, il professionista delegato predisporrà la bozza del decreto di trasferimento. Trasmetterà quindi al Giudice dell'esecuzione una relazione nella quale riporterà sinteticamente la data della vendita, le offerte presentate, il soggetto aggiudicatario ed il prezzo di aggiudicazione. Avrà altresì cura di fornire chiarimenti in ordine all'eventuale discrepanza tra i dati catastali riportati nell'atto di pignoramento e quelli indicati in decreto ovvero tra le formalità da cancellare riportate nella documentazione prodotta ai sensi dell'art. 567 cod. proc. civ. e quelle indicate in decreto. Specificherà il dell'aggiudicatario regime patrimoniale se conjugato sussistenza di presupposti per eventuali agevolazioni Indicherà, ancora, nella relazione, i costi necessari per effettuare gli adempimenti successivi alla sottoscrizione del decreto

GIUDIZIARIE.IT

	AST	
	trasferimento e, in particolare, per la cancellazione delle formalità	ZIARIE.it
	pregiudizievoli, per la registrazione e per la trascrizione del	
No. of the Control of	provvedimento.	
	Allegherà, infine, alla medesima, in formato .rtf, il decreto di	
	trasferimento e, in formato .pdf, il certificato di destinazione	
	urbanistica dell'immobile, se previsto dalla legge, l'avviso di vendita,	
	la prova delle pubblicità effettuate, le istanze di	
	partecipazione/offerte presentate, il verbale di svolgimento delle	
	operazioni di vendita, il verbale di versamento del saldo del prezzo	
	da parte dell'aggiudicatario, la documentazione catastale dalla quale	
	risultino eventuali aggiornamenti dei dati identificativi dell'immobile	
	ed una certificazione del conservatore avente ad oggetto le	
	trascrizioni/iscrizioni successive al pignoramento.	
	GIUDIZIARIE.IT	
	Nella redazione del decreto di trasferimento il delegato si asterrà	
	dall'inserire informazioni non necessarie ai fini del trasferimento e	
	che non risultano agli atti della procedura esecutiva. Laddove risulti	
	indispensabile l'inserimento di informazioni sullo stato urbanistico, il	
	delegato vi provvederà indicando in modo puntuale la fonte dalla	
	quale sono estratte. Analogamente eventuali agevolazioni fiscali	
	dovranno essere inserite facendo riferimento a dichiarazioni	Sim.
	dell'aggiudicatario da allegare al decreto di trasferimento.	ARIE.IT
	L'imperfetta redazione del decreto di trasferimento ed il ritardo nella	
	sua sottoscrizione derivante dalla necessità di integrazioni e/o	
	ASIE GIUDIZIARIE.it	

	ASTE
	correzioni sarà valutato ai fini della revoca dell'incarico ai sensi ARLIT
	dell'ultimo comma dell'art. 591 bis cod. proc. civ.
	Con la sottoscrizione da parte del Giudice dell'esecuzione del
	decreto di trasferimento il delegato è sin d'ora autorizzato a
The state of the s	prelevare, nei limiti indicati nella relazione presentata, le somme
	necessarie per effettuare gli adempimenti successivi alla
	sottoscrizione del decreto di trasferimento e, quindi, quelle per la
	cancellazione delle formalità pregiudizievoli, per la registrazione e
	per la trascrizione del provvedimento.
	Il delegato provvederà quindi ad eseguire le formalità di
	registrazione, trascrizione e voltura catastale del decreto di
	trasferimento, provvedendo, altresì, alla comunicazione dello stesso
	a pubbliche amministrazioni negli stessi casi previsti per le
	comunicazioni di atti volontari di trasferimento (ad es. quella di cui
	all'art. 12 DL n. 59 del 1978) nonché all'espletamento delle formalità
	di cancellazione delle trascrizioni dei pignoramenti, dei sequestri e
	delle iscrizioni ipotecarie conseguenti al decreto di trasferimento
	pronunciato dal Giudice dell'esecuzione ai sensi dell'articolo 586
	cod. proc. civ., nonché, ai sensi dell'art. 164 disp. att. cod. proc. civ.,
	ad ogni altro incombente, anche di carattere fiscale, conseguente al
	trasferimento del bene, con autorizzazione a richiedere
	all'aggiudicatario eventuale integrazione del fondo spese a
	copertura degli oneri (imposte, spese, ecc.) di trasferimento.
	GIUDIZIARIE.it

Description of the state of the	ZIADIE it
 Provvederà, altresì, nel caso previsto dall'art. 9 del d.lgs 20 giugno	MARIEII
2005 n. 122 (Disposizioni per la tutela dei diritti patrimoniali degli	
 acquirenti di immobili da costruire, a norma della Legge 2 agosto	
 2004 n. 210), alla comunicazione ivi prevista, secondo le modalità ivi	
 stabilite nonché, per il caso di sussistenza di prelazioni istituite ex	
 lege in favore di terzi ed operanti nelle vendite giudiziarie, agli	
 adempimenti previsti dalla relativa normativa.	
 Soltanto all'esito di tali attività, l'ausiliario sottoporrà al Giudice	
 dell'esecuzione nota spese per la liquidazione del proprio	
 compenso, avendo cura di riportare il valore a base del conteggio	
 degli onorari e di indicare analiticamente le spese sostenute,	
distinguendo tra quelle da porre a carico dell'aggiudicatario e quelle	
che restano a carico della procedura. A tale nota sarà allegata tutta	
la documentazione afferente le spese vive di cui si chiede la	
liquidazione. <u>In mancanza, la liquidazione avverrà per le sole spese</u>	
 documentate.	
 In caso di vendita di più lotti, qualora la vendita per la quale si	
chiede la liquidazione non esaurisca l'intero compendio pignorato, il	
delegato evidenzierà la circostanza nella nota spese ed esporrà	
quindi soltanto il compenso dovuto per la fase del trasferimento del	
bene, le spese a carico dell'aggiudicatario e quelle a carico della	
procedura circoscritte alla fase del trasferimento medesimo	ARIE.IT
(cancellazioni delle formalità pregiudizievoli, acquisizione di	
certificati catastali, aggiornamento visure, ecc). Il delegato	
ASIE GIUDIZIARIE.it	

	ASI	
	presenterà una nota spese distinta per ciascuno dei lotti venduti a	IARIE.IT
	distinti aggiudicatari. Il compenso per le restanti fasi e tutte le	
	ulteriori spese saranno liquidate in esito alla vendita dell'ultimo lotto.	
	In caso di vendita di più lotti, qualora la vendita per la quale si	
	chiede la liquidazione esaurisca l'intero compendio pignorato, il	
	professionista procederà come sopra, depositando altresì	
	un'ulteriore e distinta nota spese afferente il compenso per le	
	restanti fasi e per le ulteriori spese a carico della procedura.	
	In esito alle formalità afferenti il trasferimento del bene, il delegato	
	solleciterà, altresì, a mezzo di posta elettronica certificata, il custode	
	e l'esperto a richiedere la liquidazione dei rispettivi compensi. Si	
	coordinerà con questi ultimi al fine di conoscere tempestivamente	
	l'intervenuta liquidazione in loro favore.	
	OIODIZI/ (KILII)	
	Il professionista provvederà, altresì, autonomamente ad invitare i	
	creditori costituiti a depositare agli atti della procedura, entro un	
	termine non inferiore a giorni trenta e non superiore a giorni	
	novanta, le rispettive precisazioni dei crediti e le note spese.	
,		
	Liquidati gli ausiliari e trascorso il termine assegnato ai creditori, il	
	delegato procederà immediatamente alla formazione del progetto di	SICH
	distribuzione, trasmettendolo al Giudice dell'esecuzione per i	NIL III
	provvedimenti di cui all'art. 596 cod. proc. civ., unitamente ad	
	estratto conto finale relativo al deposito bancario della procedura.	
	GIUDIZIARIE.it	

		+-			
Δ			_ 8	300	
		L	_ &	3	
	UD	И	Aг	2 F	.i†
		-			

Entro dieci giorni dall'approvazione del progetto di distribuzione, il professionista delegato deposita, ai sensi del comma 9 sexies dell'art. 16 bis del d.lgs 18 ottobre 2012 n. 179, un rapporto riepilogativo finale delle attività svolte, contenere altresì i dati identificativi dell'esperto che ha effettuato la stima.

* * * ULTERIORI DISPOSIZIONI * * *

Il delegato provvederà a tutte le operazioni di vendita e a tutti gli adempimenti di legge, anche se non espressamente sopra richiamati, senza indugio ed esclusa ogni facoltà di rinviare o sospendere la vendita se non su ordine o autorizzazione del Giudice dell'esecuzione. Non essendo organo a ciò deputato, eviterà di raccogliere e trasmettere al Giudice istanze provenienti da creditori, debitori e/o da soggetti terzi ai quali darà notizia della possibilità di deposito delle medesime in Cancelleria.

Il professionista, nel corso della procedura svolta davanti a lui, è tenuto a consentire l'intervento dei legali degli interessati e l'accesso da parte dei medesimi al fascicolo degli atti e dei documenti detenuti.

A decorrere dal deposito del rapporto riepilogativo iniziale, il professionista deposita, con cadenza semestrale, un rapporto



	AST	IADIE it
	riepilogativo periodico delle attività svolte per come prescritto dal	
·	comma 9 sexies dell'art. 16 bis del d.lgs 18 ottobre 2012 n. 179.	
	Nella redazione di istanze, relazioni e note spese l'ausiliario avrà	
	cura di inserire, in calce alle medesime, l'indice della	
	documentazione contestualmente depositata e di creare un	
	collegamento ipertestuale tra le voci dell'indice ed i singoli allegati.	
	Il professionista delegato eviterà, ove non sussistano specifiche	
	ragioni, di depositare documentazione afferente l'attività di vendita	
	con modalità e tempi differenti rispetto a quelli indicati nella presente	
	ordinanza di delega. In ogni caso, accompagnerà il deposito sempre	
	e comunque da una nota esplicativa nella quale indicherà la ragione	
	e l'oggetto del deposito.	
	ULTERIORI ADEMPIMENTI	
	Il delegato provvederà comunque a depositare entro trenta giorni	
	dalla notifica dell'ordinanza di delega un rapporto riepilogativo	
	iniziale dell'attività svolta ed a depositare, mediante l'apposita	
	funzione prevista nell'area riservata della piattaforma procedure.it,	
	rapporti riepilogativi periodici con cadenza semestrale decorrenti dal	
	primo rapporto (nel quale darà atto anche dell'attività di custodia,	SICH
	nonché al rapporto riepilogativo finale ai sensi dell'art. 16 bis comma	KILIII
	nove sexies del d.l. 18 ottobre 2012, convertito con legge 7	
	ASTE & GIUDIZIARIE.it	

ASTE	8
 dicembre 2012, n. 221, come modificato dal d.l. 3 maggio 2016 n.	ARIE.it
59, convertito in legge 30 giugno 2016 n. 119);	
determina	
in euro 1.500,00 il fondo spese da attribuire al professionista,	
ponendo l'importo a carico del creditore procedente in via di	
anticipazione;	
rammenta	
che <u>il suddetto fondo spese deve intendersi funzionale</u>	
all'espletamento di tutte le attività delegate al professionista ma non	
comprende i costi della pubblicità sul Portale delle Vendite	
Telematiche di cui al primo comma dell'art. 490 cod. proc. civ., del	-
cui adempimento è onerato il creditore procedente secondo le	
 modalità già indicate nella presente ordinanza;	
dispone dispone	
che il creditore procedente provveda al deposito del suddetto fondo	
spese entro quarantacinque giorni dalla dalla data dell'udienza in cui	
è stata conferita la delega ovvero dalla comunicazione del	
provvedimento se reso con provvedimento riservato;	
onera	
il delegato di informare senza ritardo il Giudice dell'esecuzione nel	
caso in cui il fondo spese non sia stato versato entro il suddetto	
 termine; GIUDIZIAR	RIE.IT
 avverte	
 A OTE -	
ASIE GIUDIZIARIE.it	

che il comportamento omissivo dei creditori muniti di titolo esecutivo, in punto di versamento del fondo spese, sarà valutato ai fini della dichiarazione di improseguibilità dell'esecuzione incoata; onera il professionista di notiziare senza indugio il Giudice dell'esecuzione, ai fini delle valutazioni di cui all'art. 164 bis disp. att. cod. proc. civ., laddove, a seguito di tali ribassi, il prezzo del bene possa apparire tale da escludere un ragionevole soddisfacimento delle pretese dei creditori; a tal fine il delegato si atterrà a quanto indicato nella relazione al disegno di legge di conversione del d.l. 12 settembre 2014 n. 132, laddove si legge che la '...fattispecie di chiusura anticipata del processo esecutivo per infruttuosità [...] chiama [il Giudice dell'esecuzione] a compiere una specifica valutazione [...] evitando che vadano avanti [...] procedimenti di esecuzione forzata pregiudizievoli per il debitore ma manifestamente non idonei a produrre il soddisfacimento degli interessi dei creditori in quanto generatori di costi processuali più elevati del concreto valore di realizzo degli asset patrimoniali pignorati'; l'ausiliario valuterà, quindi, le spese già sostenute per le vendite e quelle da sostenere per il caso di trasferimento del bene ed è autorizzato a richiedere al creditore procedente ed agli altri ausiliari nota degli esborsi già effettuati e delle competenze dovute; soltanto in esito a tali controlli, laddove sussistano i presupposti di cui alla citata disposizione, provvederà all'inoltro di comunicazione al Giudice dell'esecuzione; fissa

	ASTE
	il termine di giorni centocinquanta dalla comunicazione al AREIT
	professionista delegato della presente ordinanza per la
	pubblicazione del primo avviso di vendita nonché termine di giorni
	centoventi per le successive eventuali ulteriori pubblicazioni, con
	decorrenza dall'ult <mark>im</mark> a pubblicazione effettuata.
	Si comunichi.ZIARIE.it
	Latina, 21/12/2020.
	il Giudice dell'esecuzione
	dott. Marco Giuliano Agozzino
1 m	
	A OTE -
	ASIL
	GIUDIZIARIE.IT
	ASIL
	GIUDIZIARIE.it
	ASIL GIUDIZIARIE.it
	GIUDIZIARIE.it







